Dott. Domenico Guastamacchia
Notaio

Repertorio n. 265530 Raccolta n. 42111

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CELLE" con sede in Rimini.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di dicembre
alle ore diciannove

(11 dicembre 2023)

in Rimini, Via Euterpe n. 5, ove richiesto.

Registrato a FORLI'
il 20/12/2023
n° 9846 Serie 1T

Avanti a me Dott. DOMENICO GUASTAMACCHIA, Notaio in Forli', iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini,

è presente il Signor:

GRASSO SIMONE, nato a Padova (PD) il 7 febbraio 1969, residente a Rimini (RN), Via Cassiopea n. 9, il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA CELLE" con sede in Rimini (RN), Via Euterpe n. 5, Codice Fiscale numero 91002780400, iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri - R.A.S. al n. 000647 e pertanto nel nome, per conto ed interesse di detta Associazione.

Comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo il quale, nella predetta sua qualità dichiara che trovasi riunita in questa sede ed ora, ed in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria della Associazione da lui rappresentata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta modifica ragione sociale
2. Modifica statuto ai fini dell'adeguamento ai D.LGS. 36 e 39 del 28 febbraio 2021
3. Varie ed eventuali.

e chiede a me Notaio di far constare con il presente atto, redigendone il verbale relativo, dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni conseguenti.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto che l'Assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo Signor Grasso Simone il quale mi dichiara:

- che su n. 54 associati ne sono presenti in proprio n. 24 e con delega n. 18 e così per totali n. 42, in regola con gli obblighi associativi ed aventi diritto di voto;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti i Consiglieri:

Palazzini Diego, Zavatta Rodolfo, Maffi Marco, e Bianchi Roberto oltre ad esso Presidente; assenti giustificati i consiglieri Pfister Cristine e Parma Stefano;

- che è presente il Sindaco Revisore Signor Valenti Cristian.

Pertanto dichiara validamente costituita l'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 5.3 del vigente statuto con avviso affisso nelle bacheche della sede in data 24 novembre 2023 e pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet dell'Associazione in pari data.

L'Assemblea quindi si dichiara validamente costituita e nessuno dei componenti l'Assemblea si oppone ai punti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno illustrando all'Assemblea le motivazioni che consigliano la modifica della denominazione dell'associazione in "Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Rimini" per meglio descrivere l'attività svolta con l'aggiunta della città di Rimini.
L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità approva la esposizione del Presidente e

d e l i b e r a

di modificare la denominazione sociale in "Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Rimini" e pertanto l'articolo 1 viene modificato e sostituito integralmente con il seguente:

"**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. c.c,, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., del D.P.R. 360/2000, e s.m.i., dell'art 14 del D.Lgs 39/2021 e s.m.i., nonché, ai fini tributari, dell'art. 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Rimini**", per brevità "**A.S.D. Celle Rimini**"
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.
3. L'Associazione è dotata di personalità giuridica, concessa dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.P.R. 360/2001, con riserva di presentare, con delibera dell'Assemblea Ordinaria/Straordinaria, richiesta di riconoscimento giuridico anche, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.
4. I colori sociali sono "Azzurro su fondo Bianco".
5. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un cerchio all'interno del quale sono rappresentate immagini di ginnasti dei settori GAM, GAF e GR su di un'onda del mare.
6. L'associazione ha sede in Rimini (RN), attualmente in via Euterpe n. 5, la variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
7. L'associazione potrà istituire - con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati. ".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente le motivazioni giuridiche e reali che impongono le modifiche statutarie, che si andranno di seguito ad analizzare e discutere, per l'adeguamento dello statuto dell'Associazione alla normativa del nuovo "*Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in sigla R.A.S.)*" tenuto in Roma, gestito dalla società Sport e Salute, (D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 - *Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo*") in vigore dal 2 aprile 2021 con effetto dall'1 gennaio 2022.
Il Presidente dell'Assemblea, chiarisce in modo approfondito le modifiche statutarie che occorre apportare allo statuto sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, necessarie ai fini di recepire i requisiti disposti per adeguarsi

alla suddetta riforma.
Dà quindi integrale lettura degli articoli del nuovo testo di statuto che risulteranno dopo le modifiche, se approvate dall'Assemblea.
Ultimata la lettura, il Presidente chiede all'Assemblea eventuali osservazioni e interventi circa le modifiche da apportare allo Statuto.
Nessuno dei presenti all'Assemblea chiede di intervenire.
Esaurito il dibattito il Presidente chiede all'Assemblea di mettere in votazione l'approvazione globale del nuovo testo dello Statuto sociale nella sua nuova formulazione, con le modifiche, integrazioni e soppressioni come evidenziate.
L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità approva la esposizione del Presidente e

d e l i b e r a

- di adottare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione così come predisposto da Consiglio Direttivo e che troverà applicazione a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
Si da atto che l'Assemblea ha deliberato, all'unanimità di approvare il Nuovo statuto nella sua totalità, e non articolo per articolo, in considerazione della pregressa conoscenza dello stesso, per la disanima che ne è stata fatta nel corso dell'Assemblea.
In conseguenza di quanto sopra il Presidente mi consegna una copia del nuovo testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche come sopra deliberate, Statuto che allego a questo atto sotto la lettera "A" omessane la lettura in quanto lo stesso è stato integralmente letto all'Assemblea dal Presidente Signor Grasso Simone.
Ai fini delle trascrizioni negli appositi registri il Presidente del Consiglio Direttivo Signor Grasso Simone dichiara che nel patrimonio dell'Associazione è compresa la seguente autovettura:
Autovettura MERCEDES-BENZ 639/2 KAA71305N 3M3B2T29 VITO, targata FP581WX, telaio n. WDF63970513618734, Kw. 100,00.
Il Presidente pertanto autorizza i competenti Uffici ad eseguire le relative e necessarie formalità senza loro responsabilità al riguardo.
L'Assemblea quindi delega il Presidente Signor Grasso Simone ad apportare al presente verbale tutte le soppressioni, modificazioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente.
Null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo alcuno la parola sulle "Varie ed eventuali" il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore venti.
Il presente atto, avente lo scopo di adeguare ed integrare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs n. 36 del 28 febbario 2021 e successive modifiche ed integrazioni, è esente dall'imposta di registro, ai sensi delll'art. 12, comma 2-bis dello stesso decreto ed è esente dall'imposta di bollo (Tabella Articolo 27 bis del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni) in quanto Associazione sportiva dilettantistica.
La parte dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 et 7 del Testo Unico sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e prende atto che io Notaio sono il "titolare del trattamento dei dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e sono autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016 n. 303 serie gen.) e successive modifiche ed integrazioni.

Richiesto, ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio, come per Legge, unitamente all'allegato, anche a margine del foglio intermedio.
In parte scritto con mezzi meccanici, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno su pagine sette di fogli due sin qui.
F.to Simone Grasso
" GUASTAMACCHIA DOMENICO - Notaio

ALLEGATO "A" al repertorio n. 265530/42111

STATUTO

della "Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Rimini"

approvato dall'assemblea straordinaria dei soci
in data 11 dicembre 2023

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI
Art. 1 - Denominazione e sede
Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori
Art. 3 - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche
Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali
Art. 5 - Durata
Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e recepimento regolamenti sportivi
TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI
Art. 7 - Requisiti per l'ammissione
Art. 8 - Categorie di associati
Art. 9 - Norme per l'ammissione degli associati
Art. 10 - Diritti degli associati
Art. 11 - Doveri degli associati
Art. 12 - Quote
Art. 13 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
Art. 14 - Tesserati
TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 15 - Organi associativi
Art. 16 - Assemblea degli associati

Art. 17 - Audio e video assemblee
Art. 18 - Funzionamento dell'assemblea
Art. 19 - Assemblea ordinaria
Art. 20 - Assemblea straordinaria
Art. 21 - Consiglio direttivo
Art. 22 - Funzioni del consiglio direttivo
Art. 23 - Presidente, presidente onorario e vice-presidente
Art. 24 - Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
Art. 25 - Segretario e tesoriere
Art. 26 - Organo di controllo e Organo di revisione
Art. 27 - Collegio dei probiviri
TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI
Art. 28 - Patrimonio ed entrate dell'associazione
Art. 29 - Esercizio finanziario e bilancio
Art. 30 - Libri sociali
TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA'
Art. 31 - Assegnazione degli Incarichi e compensi
Art. 32 - Incompatibilità
Art. 33 - Sezioni territoriali ed operative
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
Art. 35 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
Art. 36 - Obblighi di Comunicazione
Art. 37 - Pregiudiziale sportiva, vincolo di giustizia e clausola compromissoria
Art. 38 - trasformazione dell'associazione ed iscrizione al Terzo Settore
Art. 39 - Scioglimento dell'associazione
Art. 40 - Modalità di liquidazione
Art. 41 - Regolamento interno
Art. 42 - Disposizioni finali

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. c.c,, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., del D.P.R. 360/2000, e s.m.i., dell'art 14 del D.Lgs 39/2021 e s.m.i., nonché, ai fini tributari, dell'art. 148, comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "**Associazione Sportiva Dilettantistica Celle Rimini**", per brevità "**A.S.D. Celle Rimini**"
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.
3. L'Associazione è dotata di personalità giuridica, concessa dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi del D.P.R. 360/2001, con riserva di presentare, con delibera dell'Assemblea Ordinaria/Straordinaria, richiesta di riconoscimento giuridico anche, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.
4. I colori sociali sono "Azzurro su fondo Bianco".
5. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un cerchio all'interno del quale sono rappresentate immagini di ginnasti dei settori GAM, GAF e

GR su di un'onda del mare.
6. L'associazione ha sede in Rimini (RN), attualmente in via Euterpe n. 5, la variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
7. L'associazione potrà istituire - con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. E' apolitica, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.
2. L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:
- Libertà di associazione, partecipazione dei soci, solidarietà e pluralismo;
- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
- Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- Sovranità dell'assemblea degli associati;
- Diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- Principio del voto singolo;
- Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
- Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
- Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.

3. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente;
4. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
5. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi o ad altra associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della

Legge 23/12/1996 n. 662, che a seguito della L. n. 44 del 26.04.2012, art. 8, comma 23 è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali, e s.m.i., e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
6. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21, e s.m.i.

Art. 3 - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche

1. L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, e s.m.i., nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed ha per oggetto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i., l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del CONI e/o del C.I.P, e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Ginnastica d'Italia.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte dell'assemblea ordinaria dei soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi.
3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento di ogni disciplina sportiva, in particolare di quelle di cui al comma precedente, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e camps;
b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalla Federazione Ginnastica d'Italia, nonché dalle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
c) organizzare gare, meetings, tornei, esibizioni sportive e ogni altra forma di manifestazione sportiva consentita dagli organismi sportivi cui l'associazione è affiliata;
d) organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che amatoriale, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
4. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali

1. L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, D.Lgs. 36/2021, e s.m.i., esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed i limiti determinati dalla

legge.
2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
-esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati dell'Organismo di affiliazione cui si iscriverà;
- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.
-Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, richiedere mutui e finanziamenti;
- L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nel-

l'ambito della propria attività.

Art. 5 - Durata

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e recepimento regolamenti sportivi

1. L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive nazionali, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi;
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport;
3. Finché sarà esistente e operativo, e l'iscrizione allo stesso sarà necessaria o comunque utile allo svolgimento della propria attività, l'associazione si iscrive anche al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito dal CONI e tenuto presso tale Ente
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del C.I.O., del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.
5. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
6. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.
7. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" - e s.m.i. - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
8. L'Associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi così come previsto dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei

requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione ad associato

1. Possono essere associati (o soci - i due termini devono intendersi equivalenti) dell'associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.
2. Condizione essenziale per l'ammissione dei soci è che siano dotati di una irreprensibile condotta sportiva. Per irreprensibile condotta sportiva deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli enti di riferimento e dei suoi organi.
3. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.
4. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.
5. La quota associativa è personale. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "mortis causa". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 8 - Categorie di associati

1. Gli associati (soci) si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;
- Soci sostenitori: sono quegli associati che partecipano all'associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci;
- Soci onorari: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del consiglio direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari. In considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati.
- Soci atleti sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività sportiva in favore dell'Associazione. La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dai regolamenti emanati in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia e/o dagli eventuali ulteriori Organismi cui la società delibererà di affiliarsi.

2. Gli associati che non hanno compiuto la maggiore età vengono considerati soci junior; essi hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo

per quelli che, per incompatibilità con la minore età ovvero per previsione del presente Statuto, sono attribuiti agli esercenti la patria potestà su di essi. Al compimento della maggiore età i soci junior acquisiscono automaticamente la qualifica di soci ordinari.
3. La differenziazione di cui ai commi precedenti riguarda esclusivamente i diritti e doveri qui sopra indicati e non comporta alcuna differenziazione in ogni altro diritto o dovere degli associati.
4. Gli Atleti e i Tecnici possono acquisire lo status di tesserati senza essere Soci.

Art. 9 - Norme per l'ammissione degli Associati

1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo. La domanda associativa dovrà recare la presentazione da parte di almeno un associato.
2. La presentazione della domanda associativa potrà anche avvenire accedendo al sito Internet dell'Associazione, mediante apposita app o mediante qualunque altro strumento informatico predisposto o utilizzato dall'Associazione a tal fine.
3. Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.
4. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione, di condividerne gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.
5. La domanda di ammissione è vagliata dal consiglio direttivo il quale, con cadenza almeno mensile, esamina le domande pervenute nel corso del mese precedente e ratifica (o rifiuta) l'ammissione dell'aspirante socio, e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del C.D.
6. In caso di domanda di ammissione presentate da aspiranti soci minorenni, si applica quanto stabilito dall'art. 16, D. Lgs 36/2021, e s.m.i., per il tesseramento degli atleti minorenni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscriveranno la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.
7. L'eventuale rifiuto di ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito, sentito il collegio dei probiviri, ove istituito.
8. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 10 - Diritti degli associati

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.
2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, salvo l'eventuale versamento di quote aggiuntive specifiche per particolari iniziative, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal consiglio direttivo.
3. Tutti i soci iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle Quote Associative hanno diritto di voto in Assemblea quale che sia l'argomento posto all'Ordine del Giorno ivi compresi l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; nelle Assemblee ogni socio ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.
4. L'esercizio del diritto di voto spettante al socio minore viene esercitato dai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure dai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
5. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono candidarsi per l'elezione a qualsiasi carica sociale tutti i soci iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione; i soci minorenni acquisiscono tale diritto con il compimento della maggiore età.
6. Ogni associato potrà rappresentare al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 11 - Doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno il dovere di:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.
b) osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire.
c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa, cooperando attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione
d) Corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall'Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.
e) Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento ed alla formazione dei consociati.
f) Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

Art. 12 - Quote

1. I soci sono tenuti a versare le quote associative annuale e le quote specifiche, stabilite con delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.
2. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati

al precedente articolo 10.
4. La quota associativa deve essere corrisposta al momento dell'assunzione della qualifica di socio e successivamente con cadenza annuale; essa ha validità fino al termine fissato dal consiglio direttivo per il rinnovo della stessa e, fino a tale data, darà al socio il diritto di partecipare alla vita associativa e di proporre la propria candidatura alle cariche sociali.
6. Entro il termine di scadenza stabilito al comma precedente dovrà essere corrisposta la quota per l'anno sociale in corso; qualora ciò non avvenga, con la scadenza della validità della quota, il socio decade dalla qualifica ai sensi del successivo articolo.
7. Le quote specifiche danno diritto alla partecipazione ai corsi, alle competizioni o ad altre iniziative organizzate dall'associazione, ovvero all'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati prima dell'inizio del corso, della competizione o dell'iniziativa, a meno che non sia diversamente stabilito dal Regolamento dell'Associazione o dalla delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che le ha istituite.
8. Al momento dell'istituzione delle quote, sia associativa che specifiche, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo potranno stabilire che ne siano esonerati i soci onorari, ovvero i soci atleti che si sono particolarmente distinti in ragione dei risultati ottenuti o dell'impegno profuso in favore dell'associazione, ovvero, ancora, dei soci che versano in particolari difficoltà finanziarie, fissandone eventuali limiti e/o condizioni.

Art. 13 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

1. La qualifica di associato si perde per:
a) recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso.
b) esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commette gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione, ovvero azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti.
c) Decadenza, per mancato pagamento ovvero mancato rinnovo della quota associativa entro il termine stabilito all'articolo precedente.
d) decesso.
2. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.
3.Contro il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Difettivo, che deve contenere le motivazioni per le quali è stato deliberato, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro il medesimo termine di trenta giorni dalla notifica di esso. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo.
4. L'assemblea per decidere sul ricorso deve essere convocata nel termine

massimo di 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il collegio dei probiviri, ove nominato.
5. La decisione dell'Assemblea che decide sul ricorso contro l'esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, è inappellabile.
6. La notifica dell'esclusione non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1, lettera "c", i cui effetti operano in via automatica.
7. Il socio decaduto, se lo vorrà, potrà presentare nuovamente domanda di ammissione con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 14 - Tesserati

1. L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva dell'Associazione alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo supplettivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.
3. Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e succ.ve mod.ni ed int.ni;
4. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.
5. l'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.
6. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli come tale.
7. Per i tesserati minorenni si applica l'art. 16 del D.Lgs 36/2021.
8. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
9. L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

10. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
11. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.
12. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi associativi

1. Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:
a) L'assemblea degli associati;
b) Il consiglio direttivo;
c) Il presidente;
d) Il vice-presidente vicario;
e) Il segretario;
f) Il tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
g) L'organo di controllo e l'organo di revisione, ove nominati dall'assemblea dei soci o obbligatori in base alla legge;
h) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'Assemblea.
2. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I componenti le cariche sociali, nonché i soci investiti di particolari funzioni, hanno diritto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale, secondo i criteri ed i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo,

Art. 16 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Per i soci minorenni hanno diritto a parteciparvi i genitori esercenti la potestà genitoriale oppure i soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
4. La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso affisso nelle bacheche delle sedi in cui viene esercitata l'attività sportiva e pubblicazione sul sito internet dell'associazione o, in alternativa, sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo

posta ordinaria, elettronica o consegna diretta, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale ad ampia diffusione. E' ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.
5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.
6. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 17 - Audio e video assemblee

1. E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi.
2. E' in ogni caso necessario che:
- siano rispettati il metodo collegiale e sia garantita la parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare i partecipanti al fine della predisposizione del foglio presenze e di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;
3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato e presente, ovvero dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
2. L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.
3. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza sempli-

ce dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
4. Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei Soci.
5. Si applica, ove non diversamente stabilito, l'art. 21 del c.c.
6. Ogni socio cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto.
7. E' ammesso il voto per delega nella misura di due deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
9. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo che, su richiesta del Presidente, l'assemblea non deliberi, con le maggioranze di cui sopra, per il voto palese.
10. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario);
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente dell'associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante;
- approvare le proposte del consiglio direttivo di ampliamento delle attività sportive praticate e di svolgimento di attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario), predisposto dal consiglio direttivo;
- nominare ogni 4 (QUATTRO) anni - corrispondenti ai cicli olimpici - previa

determinazione del numero entro i limiti fissati dal presente statuto, i componenti del consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere il presidente dell'associazione;
- approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 39/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;
- pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal consiglio direttivo;
- delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
- deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati:
i. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari;
ii. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di impianti sportivi pubblici o privati o di altre attività, immobili o concessioni;
iii. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
iv. La stipula di contratti di locazione immobiliare;
v. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;
vi. La costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
vii. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
viii. L'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere, il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte;
ix. Ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente risultante dall'atto di nomina dell'Organo Amministrativo;
- Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

Art. 20 - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 21 c.c per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci presenti o rappresentati in assemblea

Art. 21- Consiglio Direttivo

1. L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo com-

posto da un numero dispari di membri, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di sette i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall'assemblea, restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni, e sono rieleggibili.
2. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà. In caso di sopravvenuti provvedimenti disciplinari dagli organi degli Enti o Federazioni cui l'associazione sia affiliata superiori a 90 giorni, i consiglieri decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.
4. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri, e dell'Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
5. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
6. I componenti del consiglio direttivo nominano nel loro ambito il vice-presidente vicario. Possono nominare altresì il segretario e il tesoriere, che possono anche non essere membri del consiglio direttivo.
7. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente ogni mese, su convocazione del presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.
8. Il consiglio direttivo potrà avere luogo anche "da remoto" ai sensi del precedente articolo 17 dello statuto.

Art. 22 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. Al Consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.
2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:
a) La predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati;
b) La predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/fi-

nanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
c) L'eventuale predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
d) La predisposizione del bilancio sociale, ove ritenuto utile od opportuno dal Consiglio Direttivo, ovvero ove reso obbligatorio in forza di legge;
e) L'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse;
f) La determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione;
g) L'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati;
h) La tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto;
i) La gestione dei c/c bancari e della tesoreria;
j) l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, sportivo e non, e la cura dei relativi adempimenti in materia di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni, nonché degli eventuali collaboratori volontari;
k) La convocazione delle assemblee degli associati;
l) La redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
m) Il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati;
n) Il promovimento di azioni giudiziarie in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli;
o) La ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri;
p) La nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
q) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
r) l'istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
s) la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
t) Lo svolgimento e la cura di ogni altra operazione di gestione ordinaria dell'Associazione.
Le operazioni di gestione straordinaria - con l'eccezione di quelle riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi del presente statuto - dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Art. 23 - Presidente e vice Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio;
2. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.
3. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il vice-presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente.
6. Nel caso in cui il Presidente sia colpito da provvedimenti disciplinari e quindi decada dalla carica a norma del presente Statuto, ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deve senza indugio nominare al suo interno un nuovo Presidente e convocare l'Assemblea per eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica.
All'ordine del giorno di tale Assemblea dovrà essere inserita anche la ratifica della nomina del nuovo Presidente, ovvero la nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 24 - Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri

eletti dall'assemblea l'intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato. Verificandosi tale situazione, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.
6. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
a) per dimissioni;
b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
7. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
8. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 25 - Segretario e Tesoriere

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
2. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.
3. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona, e possono essere affidate anche a soggetti che non fanno parte del Consiglio Direttivo, ed anche a soggetti non soci.

Art. 26 - Organo di Controllo e Organo di Revisione

1. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.
2. In alternativa l'associazione potrà nominare un revisore unico o da un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.
3. L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.
4. L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
5. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'asso-

ciazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.
6. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti
7. L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.
8. I componenti l'organo di controllo e dell'organo di revisione durano in carica quattro anni, corrispondenti ai cicli olimpici, e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

Art. 27 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 28 - Patrimonio ed Entrate dell'associazione

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
a) Dal fondo di dotazione iniziale;
b) Dalle quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
c) Dagli avanzi di bilancio accantonati a riserva;
d) Dai contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione;
e) Dalle donazioni, lasciti ed eredità;
f) Da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.
2. Le Entrate dell'associazione sono costituite:
a) Dalle quote associative annuali versate dagli associati;
b) Dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;
c) Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
d) Dai contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
e) Dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;

f) Dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse e strumentali di cui all'art. 4;
g) Da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo.

Art. 29 - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'associazione si apre l'1 settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. L'esercizio 2023 si chiuderà il 31 dicembre 2023, come da vecchia previsione statutaria; l'esercizio 2024 decorrerà dall'1 gennaio 2024 e terminerà il 31 agosto 2024; a decorrere dall'1 settembre 2024 si applica il precedente comma 1.
3. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.
4. I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo e all'organo di revisione, ove nominati, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
5. Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 10 giorni.
6. In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito - su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell'organo di controllo, se nominato - da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.
7. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
8. in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea decade l'intero consiglio direttivo, compreso il presidente. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dal precedente articolo 24.

Art. 30 - Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:
- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro verbali del consiglio direttivo;
- eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge;

2. I libri sociali - fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, salvo diversa disposizione di legge, e devono essere conservati nella sede sociale.
3. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario.
4. I libri dell'associazione posso essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA'

Art. 31 - Assegnazione degli incarichi, compensi, lavoratori, e volontari

1. Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.
2. Il presidente ed il consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri, la natura e l'eventuale retribuzione.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative. Per i lavoratori sportivi si applica il Titolo V del D.Lgs 36/2021, e s.m.i.
4. L'associazione può altresì avvalersi di volontari, ai quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, e s.m.i.
5. Il Consiglio Direttivo può attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi per attività di lavoro sportivo ovvero da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V - Capo I - del D. Lgs 36/2021, e s.m.i., a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8, D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione, nonché ai tesserati che partecipano a competizioni sportive, stage tecnici ovvero altre manifestazioni sportive, comunque denominate, spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, fatto salvo, per i volontari, quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
7. Il Consiglio Direttivo può altresì prevedere l'erogazione di premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, ad atleti e tecnici in base ai risultati sportivi conseguiti.

Art. 32 - Incompatibilità

1. La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
2. La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del consiglio direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.
3. La qualità di membro del consiglio direttivo è compatibile con eventuali rapporti lavorativi con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 del D. Lgs 36/2021, e successive modifi-

cazioni ed integrazioni. Il conferimento dell'incarico lavorativo, operato dal consiglio direttivo in via provvisoria, necessita inoltre dell'approvazione dell'assemblea dei soci, con l'astensione del consigliere interessato alla delibera.

Art. 33 - Sezioni territoriali ed operative

Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea degli associati la costituzione di apposite sezioni, territoriali od operative, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

1. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico- fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Articolo 35 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.
3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024, salve eventuali proroghe dell'adempimento previste dalla legge.

Articolo 36 - Obblighi di Comunicazione

1. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente appli-

cabile.

Art. 37 - Pregiudiziale sportiva, Vincolo di giustizia e Clausola Compromissoria

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.
4. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
5. Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
6. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 38 - trasformazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico del Terzo settore

L'assemblea straordinaria dell'associazione potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, nonché l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e la conseguente iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 39 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i tre quarti dei soci presenti all'assemblea;
2. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "ipso jure" per:

a) Rinuncia alla qualifica di tutti i associati, ovvero perdita della qualifica stessa;
b) Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Art. 40 - Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 2.

Art. 41 - Regolamento Interno

1. Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.
2. Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.
3. Copia del Regolamento, unitamente a copia del presente Statuto, sarà conservata presso la sede dell'Associazione e presso tutti i luoghi nei quali l'Associazione svolgerà la propria attività in modo stabile, ivi compresi gli edifici annessi agli impianti sportivi, utilizzati continuativamente e liberamente accessibili ai soci.
4. Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.
5. Il Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità. Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore non meno di trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso ovvero agli articoli di esso che sono stati modificati.

Art. 42 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché - per le attività di natura sportiva dilettantistica - i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

F.to Simone Grasso
" GUASTAMACCHIA DOMENICO - Notaio

=======

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.LGS 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Forlì, Corso della Repubblica n. 33, lì 03 gennaio 2024.
File firmato digitalmente dal Notaio Domenico Guastamacchia